
**RINNOVO PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA
GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI**

RINNOVO PATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

**“CURA DELL’AREA VERDE PUBBLICA SITUATA IN VIA CERVINO ALL’ESTERNO
DEI CIVICI N.31 E N.33”**

Il Comune di Cusano Milanino, di seguito denominato "Comune", con sede in Piazza Martiri di Tienanmen, 1 – 20095 Cusano Milanino, (C.F. 83005680158 - P.IVA 00986310969), rappresentato dal geom. Antonello Lecchi, Funzionario Responsabile del Settore Gestione Territorio ed Ambiente

e

l'Associazione Legambiente APS Circolo di Cusano Milanino, di seguito denominata “Proponente”, con sede in Cusano Milanino, via Zucchi 1, C.F. 97572950158, rappresentato dal sig. Roberto Gussoni, nato a, il, nella sua qualità di Presidente *pro tempore*;

PREMESSO:

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il vigente Statuto Comunale agli articoli 5, 81 e segg. riconosce, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini e delle forme sociali al governo della città;
- che il Comune di Cusano Milanino, in accoglimento a tali principi, con deliberazione consiliare n. 24 del 26.4.2018 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che l'art. 1 del Regolamento citato, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancisce, unitamente al successivo art. 3, i principi generali diretti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, inclusività e apertura, sostenibilità, informalità, autonomia civica, oltre a responsabilità, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione quali corollari pregnanti dell'azione amministrativa;
- che l'Amministrazione, al fine di semplificare la relazione con i Cittadini attivi e di coordinare le proposte di collaborazione e l'esecuzione dei patti, ha individuato nel Segretario Generale l'“Unità di Coordinamento” che cura, insieme ai Servizi comunali, la stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa come più oltre indicato;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO:

- che in data 18/02/2026 prot. 3886 il signor Roberto Gussoni, per conto l'Associazione Legambiente APS Circolo di Cusano Milanino, ha sottoposto al Comune una proposta di rinnovo di collaborazione finalizzata alla cura dell'area pubblica situata in via Cervino n.31/33;
- che la Giunta Comunale ha valutato positivamente la proposta di rinnovo;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare, il Proponente intende realizzare le attività di MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE, VIGILANZA DELL'AREA, INSTALLAZIONE SULLE ALBERATURE DI NIDI PER AVIFAUNA, PIANTUMAZIONE DI ALBERI E ARBUSTI CONCORDATE CON L'UFFICIO TECNICO, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE, INTERRAMENTO DI BULBI E SEMENTI DI FIORI INUSUALI IN CITTA', ANCHE A SCOPO DIDATTICO E CONCORDATE CON L'UFFICIO TECNICO.

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la proposta prevede che il proponente provveda a:

- a) monitoraggio, innaffiatura e piccoli interventi di potatura delle essenze arboree, ove necessario;
- b) accatastamento delle ramaglie a seguito di potatura;
- c) carico e trasporto di piccole ramaglie verso la piattaforma ecologica, in tempi e modi concordati col Servizio Ecologia, da effettuare con mezzi e personale comunale coadiuvati da volontari incaricati dal Proponente e i cui nomi siano stati trasmessi all'Amministrazione; in alternativa, quando i volumi lo consentono, conferimento con bidoni condominiali al servizio comunale di raccolta del "verde"
- d) vigilanza dell'area;
- e) installazione di nidi per l'avifauna sulle alberature;
- f) raccolta di rifiuti trovati sull'area;
- g) piantumazione di alberi, arbusti anche in collaborazione con le scuole;
- h) interrimento di bulbi e sementi di fiori inusuali in città, anche a scopo didattico;
- i) piccole recinzioni in legno a salvaguardia dei fiori.

3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a:

- operare in uno spirito di collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi Interni ed esterni all'Amministrazione comunale;
- svolgere le attività di cui al punto 2 del presente Patto nel rispetto dei principi del Regolamento sull'Amministrazione Condivisa;
- garantire che il bene oggetto del patto rimanga a completa disposizione della collettività, in considerazione della sua valenza e del suo riconosciuto significato.

Il Proponente si impegna a:

- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli spazi, il materiale e le attrezzature;
- mantenere una relazione funzionale tra i soggetti che hanno stipulato il Patto e con gli altri soggetti coinvolti nello svolgimento del Patto;
- utilizzare il logo "Comune di Cusano Milanino" su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente Patto;
- produrre la rendicontazione delle attività svolte come meglio specificato al punto n. 5;

Il Comune si impegna a:

- valutare, anche su segnalazione del Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione eventualmente prodotti dal Proponente in relazione alle attività previste nel presente Patto;
- attivare le esenzioni e le agevolazioni specificatamente indicate all'art. 10 del Regolamento al quale si rimanda anche per le condizioni di attivazione (*se ricorre il caso specificare quali*)
- a svolgere le seguenti attività specifiche:
 - a) sostituzione delle alberature che dovessero morire per eventi traumatici o epidemici generali;
 - b) asportazione di grandi ramaglie accatastate a seguito di intervento di potatura concordata nei modi e nei tempi con il Servizio Ecologia;
 - c) prosecuzione dell'attività di sfalcio dell'erba;

4. FORME DI SOSTEGNO

Le forme di sostegno messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale sono costituite dalle esenzioni e dalle collaborazioni definite al punto n. 3 del presente Patto.

Nessun contributo di carattere finanziario a titolo di concorso e a parziale copertura dei costi è richiesto da parte del Proponente

5. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Servizio Ecologia e Ambiente, con cadenza annuale, una relazione illustrativa degli interventi svolti.

Il Proponente si impegna, altresì, a fornire al Servizio Ecologia e Ambiente una relazione generale finale sui risultati raggiunti in applicazione del presente Patto.

Il Servizio Ecologia e Ambiente si impegna a pubblicare la rendicontazione ed ogni altra documentazione sul sito del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente Patto di collaborazione decorre dalla data della sottoscrizione fino al 31/12/2027.

La collaborazione potrà essere rinnovata, per garantire la cura nel tempo dell'area del presente patto.

Il Proponente è tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazione delle attività e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione.

Il Comune, per ragioni di interesse generale o per l'inosservanza delle disposizioni concordate, può disporre la revoca del presente Patto.

La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno nonché l'interruzione della collaborazione.

7. RESPONSABILITA'

La responsabilità e la vigilanza, ai sensi del Regolamento sui beni comuni artt. 16, 17 e 18, sono in carico al Proponente

Il Proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, in relazione alla tipologia di attività che essi si impegnano a svolgere, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza.

Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune, tramite Funzionario Responsabile del competente Settore circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con il Comune compresi gli eventuali dispositivi di protezione individuale occorrenti nel caso siano necessari per lo svolgimento dell'attività.

Nello svolgimento delle attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione il Proponente e tutti i soggetti da esso coinvolti opereranno sotto la loro personale responsabilità, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate.

È a carico del Proponente munirsi eventualmente di adeguate polizze assicurative a copertura dei soggetti coinvolti attivamente nella realizzazione del progetto, oltre che per responsabilità civile verso terzi.

Il Proponente solleva il Comune di Cusano Milanino da ogni qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente Patto.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si rinvia al Regolamento ed in particolare agli artt. 16, 17 e 18.

8. CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si rinvia al Regolamento ed in particolare all'art. 18.

Per il Comune

LECCHI ANTONELLO
2028 05 29 12:34:47

CN=LECCHI ANTONELLO
C=IT
2.5.4.4=LECCHI
2.5.4.42=ANTONELLO
RSA2048 DMS

Per Legambiente APS

Circolo di Cusano Milanino



